

ASSOCIAZIONE CALLIOPE

STATUTO



Art. 1

(Costituzione)

1 – E' costituita con sede in Ruvo di Puglia, l'Associazione culturale denominata "CALLIOPE" *Associazione per la promozione e la diffusione della cultura letteraria, fumettistica e musicale.* L'Associazione è una organizzazione senza finalità di lucro.

2 – I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2

(Scopo)

L'Associazione persegue la promozione e la diffusione della cultura letteraria, fumettistica e musicale in tutte le sue forme, attraverso la promozione e l'organizzazione di mostre, convegni, concerti, rassegne, incontri, eventi multimediali e comunque qualsiasi attività che sia funzionale al raggiungimento dei fini suddetti nonché la promozione e la diffusione della cultura.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

- 5 NOV 2001 - 2462

Art. 4

(Soci)

1. L'Associazione è costituita da soci sostenitori e soci ordinari.
2. Sono soci sostenitori coloro che aderendo sottoscrivono una quota associativa annuale pari ad almeno quattro volte quella fissata annualmente per i soci ordinari.
3. Sono soci ordinari coloro che intendono far parte della vita attiva dell'Associazione e versano la quota annuale.
4. Possono essere nominati dall'Assemblea soci onorari personalità segnalatesi per particolari benemerenze culturali.
5. L'adesione a socio sostenitore o ordinario è libera ed è consentita a chiunque, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali.
6. Sono soci le persone la cui domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, è accolta dal Consiglio direttivo.
7. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.
8. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è

stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 5

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:
 - per dimissioni volontarie;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa comprensiva di eventuali contributi annui;
 - per indegnità;
 - per decesso.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - prende atto delle dimissioni volontarie;
 - dichiara entro il mese di ottobre di ogni anno i soci morosi;
 - delibera sulle domande di riammissione;
 - delibera le proposte di dimissioni per indegnità.
3. Il socio dimesso per indegnità può chiedere la riammissione, trascorso un periodo non inferiore ad un anno dalla data di notifica del provvedimento di radiazione.

Art. 6

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno il diritto:
 - di partecipare alle assemblee;
 - di votare direttamente o per delega;
 - di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - di partecipare alle attività dell'associazione;
 - di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti;
 - di essere eletti a tali cariche.
2. Ricevono la tessera dell'Associazione, solo i soci che pagano integralmente la quota associativa. I soci in regola hanno inoltre diritto alle pubblicazioni, incisioni, servizi culturali, ecc. a titolo gratuito o comunque, laddove ciò non fosse possibile, con condizioni di favore e sconti particolari rispetto a terzi come di volta in volta sarà stabilito da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno l'obbligo :
 - di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dagli altri Organi dell'Associazione;
 - di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare stabilito e fissato dall'Assemblea;
 - di prestare il lavoro preventivamente concordato.
4. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'ufficio e gli incarichi portati a termine.

Art. 7
(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8
(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, sentiti i componenti del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
7. Il Presidente è il Presidente dell'Assemblea e firma i verbali congiuntamente al segretario nominato ogni volta dall'Assemblea dei soci.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale, il quale deve contenere l'indicazione del luogo, data dell'adunanza, ordine del giorno, nome e cognome dei soci presenti, sommario resoconto della discussione, testo delle deliberazioni prese con l'indicazione dei voti riportati da ogni proposta discussa, qualunque dichiarazione di cui si chieda l'inserzione. Il verbale trascritto in apposito registro viene letto dal Segretario nella seduta successiva.
9. Copia conforme del verbale può essere rilasciata al socio che ne faccia richiesta scritta, entro cinque giorni dalla richiesta stessa, col solo rimborso delle spese.
10. In caso di assenza del Presidente e per inattività dello stesso, l'assemblea può essere convocata dal Vice Presidente e in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9
(Compiti)

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifiche dello Statuto di cui all'Art. 32;
stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione ;

- approvare la relazione finale disposta dal Presidente, allo scadere del suo incarico, sull'attività svolta dall'Associazione, come previsto dagli artt. 13 e 14;
- prendere atto della relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti prevista dall'art. 17 secondo comma;
- 2. Può altresì presentare proposte di ordini del giorno, formulare voti e pareri su questioni urgenti o di particolare importanza riguardanti l'attività dell'associazione.

Art. 10

(Deliberazioni e votazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione vengono adottate ai sensi dei successivi artt. 32 e 33.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. La votazione può essere effettuata con scrutinio segreto -se richiesta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto-, per appello nominale, per alzata di mano.
4. Se la votazione si effettua con scrutinio segreto, il Presidente nomina due scrutatori scegliendoli tra i presenti.

Art. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea con le modalità previste dagli artt. 17 e seguenti.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo è presieduta dal primo eletto. In tale seduta si procede alla dichiarazione di accettazione della carica da parte di ciascun eletto; all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, e degli altri componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali incaricati dei settori operativi previsti all'art. 25.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, con preavviso di cinque giorni, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta .

Art. 12

(Decadenza)

Decadono dall'incarico i consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo; la decadenza è dichiarata dal Consiglio che prevede alla surrogazione con il socio che segue, per ordine di voti all'ultimo degli eletti.

Art. 13

(Compiti)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in generale e dei vari settori operativi;
- indirizzare, coordinare, sovrintendere tutti i settori operativi dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere eventuale personale determinandone la retribuzione;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- discutere e approvare la relazione finale predisposta dal Presidente sull'attività svolta dall'Associazione, relazione che va approvata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9;
- nominare gli incaricati dei settori operativi previsti dall'art. 25.

Art. 14

(Deliberazioni)

1. per la validità delle deliberazioni occorrono in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni si intendono validamente adottate quando siano presenti almeno tre membri, compreso il Presidente e sussista la maggioranza dei voti favorevoli.
2. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito registro, il verbale relativo che va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà designato di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 15

(Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Art. 16

(Decadenza – Assenza)

1. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 26 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei procedimenti artt. 8 comma 3, e 11 comma 3.
2. In caso di assenza, o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Art. 17

(Compiti)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atto; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; presenta al Consiglio Direttivo la relazione finale sull'attività svolta dall'Associazione.
2. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sotponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea con le modalità previste dagli artt. 19 e seguenti.
2. Esso elegge nel suo seno il Presidente
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci;
3. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità
 - redigono la relazione del conto consuntivo;
 - possono accertare la consistenza di cassa e degli inventari;
 - esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

(Scadenza)

1. Ogni tre anni, alla scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci nella prima seduta ordinaria procede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 20

(Soci con diritto di voti)

1. Sono votanti i soci che risultano iscritti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente; sono esclusi dalla votazione i nuovi iscritti la cui data di iscrizione risale a meno di sei mesi dalla data di votazione.
2. L'elenco dei soci ammissibili alla votazione va tenuto a disposizione dei votanti.

Art. 21

(Seggio)

1. L'assemblea elegge il Presidente del seggio e tre scrutatori.
2. Il seggio deve rimanere aperto per quattro ore. Nell'avviso di convocazione va indicato l'orario di apertura e chiusura del seggio deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. Il presidente del seggio consegna ai votanti la scheda recante il timbro dell'associazione e la sigla del Presidente del seggio e di uno scrutatore. La scheda di votazione è predisposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

(Modalità di voto)

Il socio esprime il voto, indicando eventualmente la sua preferenza in un numero non superiore ai membri da eleggere per il Consiglio Direttivo, tre più due supplenti per i Sindaci Revisori; in luogo del nome e cognome del socio votato, può essere indicato il numero occupato nell'elenco dei votanti.



Art. 23

(Scrutinio dei voti)

Terminata la votazione, il Presidente e gli scrutatori procedono alle operazioni di scrutinio dei voti, di cui va redatto apposito verbale da inserirsi nel registro dei verbali dell'Assemblea.

Art. 24

(Proclamazione eletti)

Il Presidente del seggio proclama eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, in caso di parità viene proclamato eletto il maggiore di età.

Art. 25

(Incaricati dei settori operativi)

1. In attesa di una apposita regolamentazione, gli incaricati dei settori operativi attuano ed operano in base alle disposizioni emanate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
2. Gli incaricati provvedono all'esecuzione dei progetti e allo svolgimento dei programmi di attività:
 - presentano una relazione finale dell'attività svolta nel biennio di nomina;
 - possono elaborare e presentare eventuali proposte settoriali su cui il Consiglio Direttivo si esprime;
 - possono utilizzare risorse finanziarie eventualmente loro assegnate;
 - rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.

Art. 26

(Cariche sociali)

1. Nessun compenso è dovuto ai componenti dei vari organi, agli incaricati dei settori operativi, e per eventuali prestazioni o incarichi.
2. Tutte le cariche sociali sono volontarie e gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.
4. Tutti gli organi rimangono in carica fino all'espletamento di nuove elezioni.

Art. 27

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle attività dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3. I versamenti sono tutti a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5. La quota o contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte ed non sono rivalutabili.

Art. 28

(Patrimonio ed entrate dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi dei soci
 - contributi dei privati
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
 - contributi di organismi internazionali
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
 4. L'inventario patrimoniale firmato dal Presidente e dai Revisori dei Conti, deve essere sempre aggiornato. Esso è custodito dal Presidente.

Art. 29

(Bilancio)

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voto.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni (quindici giorni) che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 30

(Avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.